



## **Ministero dell'Istruzione**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Ufficio IX–Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta

Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain  
(Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta

E-mail:[usp.ce@istruzione.it](mailto:usp.ce@istruzione.it)–Pec:[uspce@postacert.istruzione.it](mailto:uspce@postacert.istruzione.it)-SitoWeb:<http://www.at-caserta.it/>

C.F.:80100690611

### **IL DIRIGENTE**

- VISTA** la legge n° 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** il D.M. n° 123/2000 concernente regolamento sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle GAE previsto dagli art. 1,2,6 e 11 della legge n° 124/99;
- VISTA** la legge n°143 del 4/6/2004 ed, in particolare, l'art.1 disposizioni in materia di graduatorie permanenti;
- VISTA** la legge n° 296 del 27/12/2006 e, in particolare, l'art. 1, comma 605 lettera c che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto – legge 7 aprile 2004 n° 97, convertito con modificazione della legge 04/06/2004 n°143, in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO** il D.M. n° 235 del 1/4/2014 di aggiornamento delle GAE valide per il triennio 2014/2017;
- VISTO** il D.M. n° 374 del 24/4/2019 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 2019/2022;
- VISTA** la Sentenza del TAR Lazio - Sezione Terza Bis - n° 11206/2019 Reg. n° 08228/2019, che accoglie il ricorso collettivo proposto da numerosi docenti, tra cui il sig. Salvatore Vincenzo, disponendo il re-inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento solo per coloro i quali, già iscritti in passato, in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza;
- CONSIDERATO** che il D.M. n°374/2019, relativo all'aggiornamento delle GAE per il triennio 2019/2022 ha espressamente previsto all'art. 1 lett. B *“il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato la domanda nel biennio precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, del Decreto – legge 7/4/2004 n° 97, convertito dalla legge n° 143/2004”*;
- CONSIDERATO** che, al fine dell'esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n.11206/2019, quest'Ufficio, con nota prot. n. 2329 del 05/02/2021, inviata tramite pec allo studio legale-Avv. Marianna Vetrano, chiedeva di trasmettere i nominativi dei docenti che avevano prodotto domanda di reinserimento nelle GAE di questa provincia nel trienni 2019/22, specificando che erano stati impossibilitati a presentare domanda di reinserimento e che gli stessi, già inseriti nelle GAE in precedenza, erano stati cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento.
- VERIFICATO** che non è mai pervenuto alcun riscontro alla predetta richiesta;
- ACCERTATO** che il signor Salvatore Vincenzo nato a San Felice a Cancellò (CE) il 05/05/1963 non ha mai prodotto domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;

**VERIFICATO** mediante il Sistema Informativo SIDI del MIUR che il sig. Salvatore Vincenzo non è mai stato nelle GAE di alcuna Provincia del Territorio Nazionale;

**CONSIDERATO** che la sentenza n. 11206 del TAR Lazio, nella parte motiva, specifica “che il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ex novo” sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo)”;

**CONSIDERATO** che non sussiste il presupposto giuridico fondante la decisione del giudice, in relazione al docente Salvatore Vincenzo, in quanto lo stesso non rientra tra coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione dell’aggiornamento;

**RILEVATO** che lo stesso, sconosciuto al sistema Informativo dell’Istruzione, non avrebbe potuto partecipato al ricorso, in quanto non inserito, in precedenza, nelle graduatorie ad esaurimento né di questa né di altra provincia;

**RILEVATA** l’esigenza di non procedere ad un non consentito inserimento ex novo nelle GAE di soggetti non aventi titolo, in quanto ciò contrasterebbe con il disposto specifico della sentenza sopra indicata, oltre che con le disposizioni normative in materia di graduatorie permanenti ad esaurimento;

**VISTA** la nota di questo Ufficio prot. 20451 del 09/11/2021 con la quale questo Ufficio comunicava via pec allo studio legale Avv. Luigi De Lucia, l’inapplicabilità al docente sopraindicato della citata Sentenza -TAR Lazio 11206/2019, per i motivi sopra esposti;

**RITENUTO** di dover eseguire la sentenza del TAR Lazio – Sezione Terza Bis n° 11206/2019;

### **DISPONE**

1. Per i motivi espressi ampiamente in premessa, in esecuzione della stessa sentenza del TAR Lazio Sezione Terza Bis n° 11206/2019, R. G. n° 08228/2019, non è consentito l’inserimento ex novo nelle GAE di questa provincia del ricorrente Salvatore Vincenzo nato a S. Felice a Cancellò (CE) il 05/05/1963 valide per il triennio 2019/2022, sconosciuto al Sistema informativo dell’Istruzione, per non aver mai prodotto domanda di inserimento nelle graduatorie *de quo*.
2. Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE  
Monica MATANO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa*



